

**DISCIPLINARE TRA IL COMUNE DI ALPIGNANO ED IL C.I.S.S.A. DI PIANEZZA PER LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COLLEGATE ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI DISABILI**

TRA

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali v.le San Pancrazio – C.F. 07239020014 nella persona del Direttore Antonio Colonna domiciliato per la carica presso il Consorzio

E

Il Comune di Alpignano

PREMESSO CHE:

Il Comune di Alpignano (di seguito: Comune) aderisce fin dalla sua costituzione al C.I.S.S.A. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (di seguito: Consorzio) con sede a Pianezza.

L'art. 5 "Servizi aggiuntivi" dello Statuto consortile vigente prevede la possibilità che il Consorzio possa erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito in favore degli enti consorziati su richiesta degli enti stessi e con oneri a carico dei richiedenti.

Con deliberazione consigliere n. 81 del 29/11/2006 ha trasferito al Consorzio le funzioni obbligatorie previste dalla legge n. 104 del 1992 collegate all'assistenza specialistica degli alunni disabili .

Il D.P.C.M. 29/11/2001, allegato 1, punto 1c, ha definito l'applicazione dei L.E.A. – Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria, recepiti dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 51/2003, e che i L.E.A. costituiscono strumento fondamentale per la realizzazione del progetto individuale a favore delle persone disabili, secondo quanto previsto dalla Legge 328/2000 e dalla L.R. 1/2004

Ritenuto necessario definire in modo integrato e coordinato le modalità di gestione delle funzioni trasferite.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune ed il Consorzio, come sopra individuati e rappresentati,

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITA' E OBIETTIVI

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le attività comprese nella delega di funzioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Alpignano n. 81 del 29/11/2006 e di disciplinarne le modalità di svolgimento.

2. L'obiettivo mediato è quello di realizzare le azioni necessarie a rendere esigibile il diritto allo studio degli studenti disabili residenti e frequentanti le scuole del territorio del Comune, mediante la realizzazione del progetto individuale previsto dall'art. 14 della legge 328/2000 e dall'art. 46 della L.R. 1/2004, garantendo l'apporto qualificante delle professionalità espresse dal Consorzio nella gestione delle problematiche in oggetto.

## Art. 2

### COMPETENZE DEL COMUNE

1. I Comuni esercitano le competenze istituzionali previste dalla normativa di settore avvalendosi del Consorzio per realizzare le azioni necessarie a garantire il diritto allo studio degli alunni in condizione di disabilità e i progetti di continuità in ambito extra-scolastico. A tal fine le Amministrazioni comunali si impegnano a garantire le risorse necessarie secondo le modalità indicate all'art. 5.

## Art. 3

### COMPETENZE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio organizza, su delega dei Comuni, le attività e i servizi legati all'assistenza specialistica degli alunni disabili (ai sensi dell'accordo ANCI-MIUR) residenti nel Comune e frequentanti le scuole pubbliche dell'obbligo, sia in ambito scolastico, sia in riferimento ai laboratori ed ai progetti di attività integrative.

2. Il Consorzio, al fine di realizzare quanto descritto al comma precedente:

- a) effettua, entro il mese di marzo di ciascun anno, una ricognizione delle necessità di intervento relativamente al sostegno all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni, relativamente all'anno scolastico successivo, prendendo i necessari contatti con le Istituzioni Scolastiche del territorio e con quelle situate al di fuori del territorio comunale, con particolare riferimento ai passaggi da un corso di studi a quello successivo;
- b) elabora, attraverso la figura di un coordinatore, un progetto complessivo di intervento sulla base di singoli piani educativi. Tale piano dovrà essere redatto indicativamente entro il mese di maggio di ciascun anno;
- c) gestisce le risorse messe a disposizione dai Comuni valutandone la congruità mediante le modalità stabilite dall'accordo di programma ai sensi dell'art.13 della legge 104/92, in merito alle funzioni esercitate dalla Commissione Interistituzionale, dal Collegio di Vigilanza, dall'Unità Multidisciplinare, dal Gruppo di studio e lavoro e dai gruppi tecnici;
- d) effettua, durante l'anno scolastico, un costante monitoraggio sulla situazione di inserimento degli alunni, riferendo tempestivamente al Comune eventuali necessità di integrazione delle risorse impiegate;
- e) presenta alla Regione la richiesta di contributi straordinari per l'Assistenza Scolastica, limitatamente alla funzione dell'assistenza specialistica;
- f) garantisce l'integrazione delle attività in oggetto con altri progetti comunali o consortili aventi medesime finalità;
- g) il Consorzio assicura ai Comuni la necessaria consulenza relativamente alle funzioni di sostegno nei centri estivi, pur rimanendo la funzione in capo ai Comuni, in modo da assicurare uniformità e continuità di intervento.

Art. 4  
MONITORAGGIO E VERIFICA

1. Il Consorzio promuove due riunioni di verifica, una intermedia ed una alla fine di ogni anno scolastico, a cui partecipano oltre al Consorzio i referenti del Comune, le scuole e l'ASL.

2. nella seconda riunione il Consorzio presenta al Comune una relazione conclusiva sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei fondi trasferiti, gli eventuali scostamenti delle attività e dei progetti rispetto alle previsioni, indicando nel contempo le necessità note per il successivo anno scolastico, già individuate nel progetto di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b). Le Scuole presentano a loro volta una relazione conclusiva realizzata sulla base di una scheda informativa predisposta dal Consorzio.

Art. 5  
DOTAZIONI FINANZIARIE E STRUMENTALI

1. Sulla base del progetto complessivo di intervento di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b), l'Amministrazione Comunale stabilisce le risorse da destinare agli interventi e le comunica al Consorzio entro il mese di giugno relativamente all'anno scolastico successivo. Le somme saranno trasferite al Consorzio in quota parte entro il mese di settembre e di febbraio dell'anno di competenza, fatta salva la relazione conclusiva annuale di cui all'art.4.

2. Il 10% delle risorse individuate è destinata a finanziare le spese amministrative ed organizzative del Consorzio connesse alle attività delegate. Tali risorse saranno rese disponibili immediatamente alla firma del presente atto.

Art. 7  
DURATA

1. Il presente disciplinare sperimentale è valido fino al 30/6/2008. Successivamente le parti si incontreranno per valutare la sua applicazione ed eventuali modifiche ed integrazioni.